

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SIBILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1958

Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai farmacisti

ONOREVOLI SENATORI. — La categoria dei farmacisti, attraverso i voti espressi dalle organizzazioni professionali e sindacali in questi ultimi anni, aveva concretato uno Statuto per la costituzione della Cassa di previdenza e assistenza che ha avuta la sanzione del decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1956, n. 1719.

Successivamente alla firma del decreto, il Parlamento esaminava ed approvava alcuni disegni di legge, concernenti la stessa materia previdenziale ed assistenziale, riguardanti le categorie dei veterinari, degli ingegneri, e di altri professionisti liberi esercenti.

L'intervento del Parlamento ha, però, posto in dubbio la legittimità ed anche la costituzionalità di talune norme dello statuto della Cassa dei farmacisti, per cui le identiche norme vennero abrogate e sostituite nel testo originario della proposta riguardante i veterinari ed altre categorie.

In particolare il Parlamento ha riaffermato il principio per cui la determinazione dei contributi a carico di qualsiasi cittadino deve essere imposto con legge e non con decreto presidenziale: come pure deve stabilire per legge quali diritti spettano ai cittadini cui si impongono i contributi pre-

videnziali: e si devono stabilire per legge gli ordinamenti che hanno determinati poteri discrezionali nella amministrazione del patrimonio dei predetti cittadini.

Va, inoltre, notato che il predetto decreto presidenziale attribuiva agli Ordini professionali talune attribuzioni circa l'ordinamento della amministrazione della Cassa di previdenza.

Ma — come giustamente rilevava la III Commissione per gli affari di giustizia della Camera dei deputati, nella seduta del 31 gennaio 1958 — la tutela degli interessi delle categorie professionali ha carattere prettamente privatistico e deve essere disciplinata con norme di diritto privato, mentre gli Ordini professionali sono costituiti per tutelare la *professione* (e non i professionisti) e per questo sono istituzioni stabilite dallo Stato nell'interesse pubblico e devono assolvere ai compiti fissati dalla legge solo nell'interesse del pubblico servizio.

Per questo, molto opportunamente, la legge che riguarda la Cassa di previdenza per gli ingegneri ed architetti, prevede che l'ordinamento amministrativo sia costituito attraverso apposite elezioni ed appositi dispositivi amministrativi.

* * *

Il presente disegno di legge tiene conto dei voti espressi dalla categoria interessata nelle riunioni e congressi di carattere professionale e sindacale.

Esso è stato elaborato con i criteri adottati dal legislatore per la Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti.

Si è, anzitutto, tenuto conto della esistenza ed efficienza della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti che da molti anni assolve al compito di sovvenire ai bisogni dei farmacisti vecchi o ammalati, mediante contributi di 20.000-30.000 al mese.

Tale assistenza, rappresenta già da sola una forma di previdenza a sistema a ripartizione, a cui si ispira il presente disegno di legge il quale vuole — come è ovvio — venire incontro alle esigenze della totalità dei farmacisti vecchi o invalidi, e non ai soli 300 farmacisti attualmente assistiti.

La assistenza assicurata dalla attuale Cassa, è alimentata dai contributi che tutti i farmacisti versano ogni anno nella misura media di lire quattromila.

Il portare ad un massimo di lire 24.000 l'ammontare del predetto contributo annuo, offre già da sè una base finanziaria sicura per la previdenza di tutti i farmacisti bisognosi di cui si hanno i dati attuariali.

La cifra massima di lire 24.000 annue è stata, infatti, determinata — dopo lunghi studi di apposita Commissione — dal Consiglio nazionale dei presidenti provinciali degli Ordini dei farmacisti, nella assemblea del giorno 8 dicembre 1954 con il consenso delle organizzazioni sindacali di categoria.

* * *

Tuttavia, per una istituzione, per la quale ogni cittadino interessato versa una rilevante somma fin dai primi anni di esercizio professionale, occorrono basi economiche e finanziarie di assoluta tranquillità per l'avvenire.

Per questo motivo fondamentale, il disegno di legge — sulla scorta di quanto è stato fatto per gli ingegneri, per gli avvocati, per

altre categorie professionali — prevede una forma di entrate mediante il sistema della applicazione della marca cosiddetta « Galeo » in corrispondenza del valore delle prestazioni offerte dai professionisti interessati.

Il versamento di lire 20 ogni mille lire di medicinali somministrati, rappresenta una cifra irrilevante, solo che si consideri che le prestazioni dei farmacisti ed i carichi economici per le minute spese di preparazione, confezione, presentazione dei medicinali che sono escluse dai prezzi di tariffa, superano in media la cifra predetta.

* * *

Come è stato stabilito, nella legge relativa alla Cassa di previdenza degli ingegneri, la suddivisione della categoria in ingegneri e in architetti, per motivi ovvii, (e lo stesso avviene per altre categorie professionali), così si è ritenuto indispensabile suddividere la categoria dei farmacisti in base alle tre caratteristiche che distinguono maggiormente le funzioni professionali dei farmacisti o la loro responsabilità, o la loro condizione economica.

Ognuno riconosce nel farmacista rurale, quello che assomma il maggior numero di responsabilità personali davanti alla popolazione che soltanto da lui può avere il soccorso immediato.

Tale categoria non ha nè la tutela di un numero ben determinato di abitanti da servire, nè le condizioni economiche favorevoli nel commercio ed acquisto dei prodotti in base alla legge economica per cui chi più compera acquista a minor costo: nè le condizioni sociali di libertà dal servizio che è propria di chi esercita in città, sia egli titolare o collaboratore di farmacia: ed è il soggetto generalmente il più interessato ad avere una Cassa di assistenza e di previdenza per le condizioni economiche sopracennate e per il fatto che non ha — come può avere un collaboratore di farmacia — una qualsiasi assicurazione obbligatoria.

Su un piano diverso, ma non meno importante, è il quadro della posizione del farmacista non proprietario.

Quando egli non sia titolare di una industria o di azienda farmaceutica grossista, o non sia alle dipendenze delle industrie o del commercio, come dirigente o come rappresentante, ha una posizione estremamente aleatoria.

Anche se opera in una farmacia, può venire esonerato e trovarsi in condizioni di grande disagio in quanto la professione farmaceutica ha una cerchia limitatissima di posti di impiego.

Nei confronti della Cassa, i non titolari hanno quindi motivi di grande rilevanza per seguire e vedere amministrata la Cassa con i criteri adeguati alle loro esigenze sia di ordine attivo (versamento dei contributi) sia di ordine passivo (entità delle sovvenzioni) sia di ordine distributivo degli impegni (rapporti tra la Cassa dei farmacisti, ed altre provvidenze assistenziali di cui hanno usufruito o potranno usufruire).

Per i titolari di farmacia non rurale, gli impegni di carattere economico sono generalmente i prevalenti, in quanto su di essi si riversano non soltanto i loro contributi personali, ma in forma diretta o indiretta anche l'onere dei contributi dei loro collaboratori. Ed è ovvio che chi maggiormente contribuisce all'andamento di un servizio — sia pure prevalentemente dal solo lato economico — debba seguirne attentamente l'attività e gli impegni.

Altri motivi di carattere generale (isolamento dei farmacisti rurali che, appunto per questo, devono avere i rappresentanti di loro fiducia negli organi direttivi: mutamento di attività dei non proprietari, ecc. ecc.), hanno consigliata ed imposta la suddivisione delle tre categorie che, d'altra parte, è già manifesta, nelle linee generali, in tutte le attività della farmacia e nello stesso ordinamento della legge sulle farmacie, anche se priva dei caratteri di rappresentatività che, mancando la legge sindacale, le sono dati — per la previdenza — con l'ordinamento fissato dalla presente proposta.

* * *

Il sistema della gestione a ripartizione delle entrate — temperato dall'accantona-

mento di un fondo a capitalizzazione del 10 per cento delle entrate — è adottato per due motivi:

1) come già si è detto, il nuovo Istituto non rappresenta che lo sviluppo e completamento di un sistema che è già in atto da molti anni in seno alla categoria dei farmacisti: quello del versamento di contributi in misura corrispondente alle esigenze dei casi più rilevanti: e il felice esperimento finora praticato non consente di modificare il sistema che è indice di un ammirevole spirito di solidarietà di cui la classe farmaceutica dà esempio;

2) occorre incrementare questo spirito di solidarietà attraverso la collaborazione diuturna della categoria mediante i versamenti fatti in misura corrispondente ai bisogni che di anno in anno si manifestano in seno alla categoria.

La cifra massimale, infatti, nella misura di 25.000 lire, rappresenta il criterio elastico con il quale vengono stabilite le quote annuali di contribuzione in base alle risultanze di gestione dei periodi antecedenti.

Adottare altri criteri, significherebbe dimenticare le caratteristiche che contraddistinguono la classe farmaceutica italiana, non solo nell'esercizio dei propri doveri di solidarietà sociale ma anche nell'ordinamento stesso della sua attività professionale.

(Non va dimenticato, ad esempio, che i farmacisti urbani versano ogni anno un contributo speciale a vantaggio dei loro colleghi delle farmacie rurali).

* * *

La suddivisione in assistenza e in previdenza, delle funzioni della Cassa nazionale dei farmacisti, non richiede particolare illustrazione.

La attività relativa alla previdenza ha un carattere tecnicamente ben determinato, con il necessario equilibrio fra le entrate e le uscite amministrate sulla base dei principi attuariali più moderni.

Quella relativa alla assistenza ha carattere aleatorio, disciplinata con criteri discre-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionali, e adeguata alla variabilità delle condizioni generali e particolari in cui si trovano i farmacisti che richiedono le prestazioni.

Per questi motivi si viene a costituire un criterio logico tra: 1) la forma e volume delle contribuzioni; 2) il sistema a ripartizione dell'amministrazione dei fondi; 3) la rappresentanza delle categorie più qualificate nell'esercitare i poteri discrezionali consentiti dalla legge.

* * *

In una assemblea dei dirigenti provinciali della categoria, il giorno 4 maggio 1958, veniva espresso il desiderio che l'ordinamento della Cassa di previdenza e assistenza dei farmacisti seguisse il criterio della regionalità.

Tale istanza può essere considerata opportuna anche per il fatto che nelle varie regioni costituite in ente autonomo l'ordinamento sanitario, produttivo di interessi legittimi per i professionisti, ha suoi caratteri peculiari. La istanza venne quindi accolta e inserita nel disegno di legge, non potendosi, diversamente, provvedere in merito per la mancanza di norme specifiche nel vecchio statuto.

Per le altre norme previste dal disegno di legge, valgono i criteri che hanno ispirato la formazione della legge sulla Cassa degli ingegneri ed architetti, che può considerarsi il più completo e perfetto provvedimento riguardante la previdenza dei liberi professionisti.

ONOREVOLI SENATORI! La categoria dei farmacisti da anni attende il provvedimento: alcune centinaia di farmacisti, specialmente fra quelli che operano nei piccoli centri, vorrebbero lasciare ai più giovani il loro posto di responsabilità, semprechè possano trovare immediato sollievo alle loro esigenze di carattere economico.

Essi hanno speso trenta, quarant'anni di vita nel servizio di vigilanza e di assistenza farmaceutica alle popolazioni, ed ora si troverebbero privi di ogni mezzo di sostentamento, se abbandonassero — malgrado la vecchiaia — il loro posto di lavoro, ormai ben poco remunerativo.

Con la approvazione del disegno di legge si sbloccherà immediatamente tale situazione, rendendo un doveroso atto di giustizia alla benemerita categoria, e consentendo il rinnovamento dei quadri nel servizio delle farmacie, ed aprendo, finalmente, la via ad una completa assistenza e previdenza sociale ai farmacisti italiani alla stregua delle altre categorie professionali.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELL'ISTITUZIONE
E DELL'ORDINAMENTO DELL'ENTE

Art. 1.

È istituito l'Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti, l'(E.N.P.A.F.): ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico: la previdenza e l'assistenza sono attuate con il sistema della ripartizione delle entrate, fermo restando un fondo di garanzia che viene capitalizzato e il cui ammontare è pari al 10 per cento delle entrate di ciascun anno.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di attuare l'assistenza ed un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalità stabiliti dallo articolo 5 della presente legge.

Per l'assistenza è stanziata, per ogni anno, una somma non superiore al 20 per cento dell'ammontare delle entrate.

Art. 3.

Sono iscritti all'E.N.P.A.F. tutti i farmacisti che sono iscritti nell'albo professionale, purchè siano:

- a) titolari di farmacia;
- b) non titolari di farmacia ma non siano proprietari o dipendenti di aziende industriali o commerciali, o di enti pubblici o privati.

Art. 4.

I farmacisti iscritti all'E.N.P.A.F., che godano di altro trattamento di assistenza o

di pensione in dipendenza del lavoro prestato nel periodo di iscrizione all'E.N.P.A.F. stesso, hanno diritto alla integrazione del loro trattamento, qualora questo trattamento sia inferiore a quello stabilito dall'Ente per i proprii iscritti, e in misura proporzionale agli anni di iscrizione all'Ente.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, previsto dall'articolo 8, entro 1 anno dalla pubblicazione della presente legge, dovrà essere approvato il regolamento di attuazione, nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

a) le norme di applicazione dei contributi previsti rispettivamente dagli articoli 23 e 24.

b) l'età del pensionamento, i periodi di contribuzione necessari alla maturazione del diritto e le modalità di liquidazione della pensione: la specie e l'ammontare delle prestazioni per l'assistenza ed i requisiti per avervi diritto.

c) le condizioni relative al riconoscimento della invalidità permanente, nonché quelle necessarie per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi naturali riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico, alle figlie ed alle sorelle nubili o vedove conviventi da almeno tre anni;

d) le norme di trattamento da attuare a favore dei professionisti che abbiano all'entrata in vigore della presente legge superato i 50 anni.

Art. 6.

Gli Organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato nazionale dei delegati;

- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 7.

Il Presidente presiede la Giunta esecutiva ed il Consiglio di amministrazione: ha la rappresentanza legale dell'Ente, al cui funzionamento sovrintende, esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

È coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Sia il Presidente che il Vice Presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

Art. 8.

Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) da un farmacista per regione, eletto dai farmacisti titolari di farmacia rurale ai sensi dell'articolo 104, comma 5, del testo unico delle leggi sanitarie.

b) da un farmacista per ogni regione eletto dai farmacisti titolari di farmacia non rurale di ciascuna regione;

c) da un farmacista per regione eletto dai farmacisti non titolari esercenti in una farmacia o dipendenti dalle organizzazioni professionali o sindacali della categoria da almeno tre anni o componenti dei Consigli centrali o provinciali degli Ordini o rappresentanti di essi presso gli Organi dello Stato.

Per le modalità delle elezioni valgono le norme stabilite nel Regolamento.

Art. 9.

Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Ente.

b) esprimere il parere sul Regolamento di esecuzione della presente legge e sulle eventuali modificazioni.

c) approvare il regolamento interno dell'Ente e le eventuali successive modifiche;

d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i tre revisori dei conti effettivi ed i tre supplenti, di sua competenza.

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente.

Art. 10.

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno o quando sia richiesto da un terzo dei componenti, dal Presidente dell'E.N.P.A.F., mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata, 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati: in seconda, che dovrà tenersi il giorno successivo, essa è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè non inferiore ad un decimo dei componenti.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 membri eletti, tre da parte di ciascuna delle tre Categorie di cui all'articolo 8, a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme stabilite nel Regolamento.

Il Consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Presidente e due Vice Presidenti, appartenenti ciascuno ad una delle tre Categorie.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 5 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 12.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti, sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.

Art. 13.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- a) formare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) deliberare sul regolamento organico del personale;
- c) deliberare sull'ordinamento amministrativo dell'Ente;
- d) deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;
- e) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal Presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati.
- f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 14.

La Giunta esecutiva si compone del Presidente, dei due Vice Presidenti e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione. La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri: le

deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 15.

La Giunta esecutiva:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal Presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Ente.
- c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22;
- d) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione.
- e) provvede, a richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni;
- f) delibera, in caso di urgenza, anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 9.
- g) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
- h) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti.

Art. 16.

Contro le deliberazioni della Giunta concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed in genere per l'attuazione delle disposizioni della legge medesima è ammesso il ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di 60 giorni.

Il Consiglio di amministrazione decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del ricorso. Trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso, senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire il giudice ordinario.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'azione giudiziaria deve essere proposta entro il termine di 5 anni dalla data di comunicazione della decisione o dalla scadenza del termine di 120 giorni di cui al comma precedente.

Art. 17.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario dell'Ente nominato dal Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 18.

Le funzioni di Sindaco dell'Ente sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero della sanità;

b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

d) tre componenti effettivi e tre supplenti (eletti dal Comitato nazionale dei delegati) rappresentanti le tre categorie.

Il Collegio è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità e con quello del tesoro.

Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio Presidente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati: essi intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.

Art. 19.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;

b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.

CAPO II

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 20.

L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma, nel mese di marzo il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il bilancio è rimesso al Collegio dei revisori che deve restituirlo, nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al Consiglio di amministrazione, il quale, a sua volta, lo rimetterà al Comitato nazionale dei delegati.

Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Comitato nazionale dei delegati, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO III

DEL PATRIMONIO

Art. 21.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai contributi versati dagli iscritti, ai sensi dell'articolo 23 della presente legge, e dai proventi di cui all'articolo 24 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 5;

b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalità;

d) dai contributi derivanti da altre disposizioni di legge.

Art. 22.

I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o Istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio;

c) in immobili urbani o rustici anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) in mutui ipotecari;

e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.F.

Art. 23.

Gli iscritti all'Ente sono tenuti al versamento di un contributo individuale che non potrà essere superiore a lire 24.000 annue.

Gli iscritti che siano già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano, hanno diritto ad una riduzione della quota individuale che verrà indicata nel regolamento di cui all'articolo 5.

La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 25 mila annue di cui al primo comma, sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti. Per l'esazione dei sopraddetti contributi, l'Ente è autorizzato a servirsi delle esattorie comunali.

Art. 24.

Alle ricevute o note di pagamento per somministrazione o fornitura di medicinali da parte delle farmacie, devono applicarsi le marche denominate « Galeno », il cui importo è a carico dell'acquirente, per il valore di lire due, ogni cento lire del prezzo del medicinale al pubblico.

L'importo è devoluto al fondo dell'E.N.P.A.F.

Art. 25.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale: questi, con proprio decreto, potrà sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un Commissario governativo straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella gestione dell'Ente o qualora per la carenza degli organi di amministrazione dell'Ente stesso non ne sia assicurato il normale funzionamento.

La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26.

Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i poteri attribuiti ai vari organi dell'Ente sono esercitati da un Commissario nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto coi Ministri del tesoro e della sanità.

Art. 27.

Hanno diritto al trattamento di pensione coloro che abbiano raggiunta l'età del pensionamento di cui all'articolo 5, all'entrata in vigore della presente legge, e che abbiano esercitato la professione in farmacia in modo continuativo o saltuario, per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.